

"Actio ad exhibendum" - ordine di esibizione – Cass. n. 5068/2021

Prova civile - "actio ad exhibendum" - ordine di esibizione - Istanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti del terzo - Oggetto - Documento contenente dati personali dell'altra parte - Accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003 - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che, per statuire sul diritto del coniuge divorziato alla quota di TFR incassato dall'altro, aveva accolto la richiesta di ordinare al suo datore di lavoro l'esibizione del documento contenente la relativa liquidazione).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5068 del 24/02/2021 (Rv. 660726 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_210](#)